

Regolamento sulla qualificazione dei contraenti generali

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2005 il D.Lgs 10 gennaio 2005, n. 9 recante "Integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443".

Il provvedimento è entrato in vigore il 19 febbraio 2005.

FEBBRAIO		L	M	M	G	V	S	D
2005			1	2	3	4	5	6
		7	8	9	10	11	12	13
		14	15	16	17	18	19	20
		21	22	23	24	25	26	27
		28						

Proposta di riforma delle professioni

Il 28 gennaio 2005 si è svolto a Roma l'incontro tra il Ministro della Giustizia Roberto Castelli, i rappresentanti dei Consigli nazionali (riuniti nel Cup) e le associazioni non riconosciute (rappresentate dal Colap) e i sindacati.

In tale occasione il Ministro ha raccolto le osservazioni dei rappresentanti del mondo professionale in merito alla proposta di riforma delle professioni ed ha dichiarato che il suo progetto di riforma verrà tradotto in una serie di emendamenti alla proposta unificata in discussione alla Commissione Giustizia del Senato.

Tutto quello che non sarà recepito dal Ministro verrà esaminato dalle Camere insieme alle rappresentanze delle professioni.



L'OICE ottiene l'apertura alle società di ingegneria dell'attività di validazione

Il 18, 19 e 20 gennaio 2005 l'OICE ha partecipato al Seminario organizzato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici e dal Dipartimento per le opere per l'edilizia del Ministero delle infrastrutture sulla verifica e la validazione dei progetti delle opere della Legge obiettivo.

Nelle prime due giornate l'arch. Manuela Tasso, Consigliere OICE, ha illustrato la sua relazione sottolineando, in particolare, l'importanza del ruolo del committente nella redazione del documento preliminare alla progettazione e del progettista nella corretta attuazione degli input progettuali e nel dialogo con il validatore. Manuela Tasso ha inoltre posto in evidenza la necessità di un ampliamento del mercato dei soggetti che devono svolgere l'attività di validazione, attraverso il coinvolgimento di professionisti e società di ingegneria e di professionisti, ma soprattutto ha auspicato il rapido varo delle disposizioni sulle validazione. Nella terza giornata è intervenuto, per l'Oice, l'Avv. Andrea Mascolini dell'Ufficio legislativo che ha, fra le altre cose, espresso la soddisfazione dell'Oice per la scelta del Ministero di ampliare il mercato della validazione anche alle società di ingegneria e ai professionisti e di dettare, attraverso un'apposita Commissione ministeriale, le regole di dettaglio.

Il Vice Ministro Ugo Martinat, intervenuto all'incontro, ha anticipato che le norme sulla verifica dei progetti "saranno varate nelle prossime settimane" e potranno quindi procedere in via autonoma rispetto al regolamento generale della legge quadro sui lavori pubblici, sul quale devono ancora essere definiti alcuni aspetti relativi alla disciplina del contenzioso e degli arbitrati.

Nel merito della materia, il Capo dipartimento del Ministero, Marcello Arredi, ha illustrato lo schema di regolamento che prevede l'allargamento del mercato della verifica dei progetti (oggi in mano a una ventina di società di validazione accreditate dal Sincert quali organismi di ispezione di tipo A, del tutto indipendenti e autonomi) alle stazioni appaltanti (organismi di ispezione di tipo B) e ai professionisti e alle società di professionisti o di ingegneria (organismi di ispezione di tipo C, che dovranno però avere requisiti di indipendenza molto stringenti previsti nello stesso regolamento ministeriale). Professionisti e società, in possesso della certificazione di qualità, potranno operare anche per verifiche relative a progetti di importo superiore a 20 milioni di euro, ma dovranno essere accreditati dal Sincert; per le verifiche al di sotto di questa fascia non sarà necessario l'accREDITAMENTO ma occorrerà rispettare i requisiti di indipendenza previsti dal regolamento e dalle norme che definirà la Commissione ministeriale attuando, di fatto, la normativa europea (contenuta nelle norme UNI CEI EN 45004).



Proposta di istituzione di un sistema di qualificazione per i progettisti

Il 20 gennaio l'OICE è stata ascoltata dalla Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera sulla proposta di legge, presentata da Francesco Stradella, istitutiva di un sistema di qualificazione per i progettisti di lavori pubblici. La proposta prevede la delega ad istituire un sistema di qualificazione, valido al di sopra dei 150.000 euro di parcella.

Il Vice presidente OICE, arch. Braccio Oddi Baglioni (presente all'audizione unitamente al Direttore generale, Dott. Massimo Ajello e al direttore dell'ufficio legislativo, Avv. Andrea Mascolini), ha espresso un giudizio favorevole sul testo sia perché mira allo snellimento degli adempimenti in sede di gara, sostituendo la copiosa documentazione che di volta in volta viene richiesta, sia perché potrà ridurre le disomogeneità di comportamenti da parte delle stazioni appaltanti. L'OICE ha anche precisato che sarebbe auspicabile che la certificazione dei progettisti sia affidata ad organismi pubblici, ad esempio i S.I.T. (gli ex Provveditorati alle opere pubbliche), ed ha chiesto di alzare la soglia di applicazione del provvedimento da 150.000 a 237.000 euro per non penalizzare i piccoli studi e i professionisti.

La commissione si è riservata di mettere a punto alcuni correttivi alla proposta al fine di giungere ad un testo concordato anche con gli ordini professionali per poi chiedere, se del caso, il passaggio alla sede legislativa.

Controllo sulle offerte anomale obbligatorio per le gare di progettazione

Il Consiglio di Stato, sezione IV, con sentenza n. 43 del 12 gennaio 2005 ha definito i presupposti ed i diversi ambiti di applicazione della disciplina in materia di verifica dell'anomalia dell'offerta nelle gare di progettazione. In particolare la sentenza ha preso in considerazione l'art. 64, comma 6 del d.p.r. 554/99 (verifica della congruità dell'offerta) e l'art. 25 del d.lgs. 157/95 (verifica della anomalia dell'offerta), regolanti le procedure di verifica delle offerte economicamente più vantaggiose. Nel caso di specie l'Anas aveva erroneamente ritenuto che la verifica di una gara di progettazione di importo superiore alla soglia comunitaria rientrasse nella previsione dell'art. 64 e aveva inserito nel bando la clausola "si riserva la facoltà di procedere alla verifica della congruità dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto stabilito dall'art. 64, comma 6, del D.P.R. 554/1999". In seguito l'amministrazione aveva proceduto alla verifica dell'anomalia dell'offerta secondo la procedura sancita all'art. 25 del d.lgs. 157/95. Al riguardo il Consiglio di Stato ha premesso, in termini generali, che l'art. 64 si applica alle progettazioni di importo inferiore alla soglia comunitaria e la procedura di verifica in questo caso si manifesta come una facoltà della stazione appaltante, mentre l'art. 25 del d.p.r. d.lgs. 157/95 deve essere applicato ai progetti di importo superiore alla soglia comunitaria e la procedura di verifica si configura come un obbligo della stazione appaltante. Nel caso specifico il Consiglio ha affermato che la citazione, da parte della stazione appaltante, dell'art. 64 del d.p.r. 554/99 nel bando di gara, avrebbe dovuto vincolare l'Anas ad eseguire la procedura di verifica citata senza disapplicare la *lex specialis* di gara.



Affidamento di un servizio pubblico ad una società mista a partecipazione pubblica maggioritaria

Il Consiglio di Stato, sezione quinta, nella pronuncia del 3 febbraio 2005, n. 272 ha preso in esame una vicenda relativa all'affidamento, da parte di un Comune, del servizio di mensa scolastica ad una società a prevalente capitale pubblico, costituita dallo stesso Comune e nella quale vi era la presenza di un partner privato. Relativamente alla necessità di affidamento del servizio alla spa mista con procedura ad evidenza pubblica, la sentenza precisa che essendo le società per azioni a capitale pubblico maggioritario alternative alle aziende specializzate costituite dagli Enti locali, "la concessione di pubblici servizi a tali società non richiede il previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica e, quindi, viene legittimamente affidata in via diretta, così come viene affidata in via diretta alle dette aziende specializzate". D'altro canto, si legge nella sentenza, le società per azioni a capitale misto sono costituite dagli Enti locali "al precipuo scopo di affidare loro i servizi pubblici di propria competenza"; diversamente la società mista non avrebbe alcuna utilità per l'Ente locale che la ha costituita, ove, poi, lo stesso Ente non potesse affidarle direttamente i servizi pubblici di propria competenza. In merito ad un possibile contrasto di tali affidamenti rispetto al sistema garantistico dell'ordinamento, che richiede i procedimenti ad evidenza pubblica nella scelta degli affidatari di pubblici servizi, il Consiglio di Stato precisa che tale contrasto non esiste. Infatti appare decisivo il fatto che la scelta del partner privato di una società a capitale misto avviene attraverso procedura ad evidenza pubblica, così come nel caso è avvenuto. Se fosse richiesta anche una gara a valle della scelta del socio privato, si legge nella sentenza, "la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento dei singoli servizi costituirebbe un'inutile duplicazione di un procedimento già esperito".

La sentenza, quindi, legittima l'affidamento diretto alla Spa mista con capitale pubblico prevalente, diversamente da quanto ha stabilito la Corte di Giustizia europea con la decisione dell'11 gennaio scorso (vedi ne giuridica del 13.01.2005). Le due sentenze differiscono per il contenuto dell'affidamento: nel caso della Corte di Giustizia si tratta di un servizio affidato direttamente dal Comune alla Spa mista con un contratto di appalto; nel secondo l'affidamento, sempre diretto, avviene attraverso una concessione di servizio pubblico non disciplinata dalla direttiva servizi

Legittima la partecipazione ad un appalto integrato di una impresa attestata SOA

Il Tar Sardegna, con la sentenza del 13 gennaio 2005, n. 57 relativa ad un appalto integrato di lavori di manutenzione di una scuola, ha affermato che se un bando di gara lo prevede, soltanto l'impresa che non possiede l'attestazione per prestazioni di progettazione e costruzione è tenuta ad individuare o associare un progettista qualificato, ed è quindi illegittima l'esclusione dell'impresa attestata per progettazione e costruzione che abbia indicato un progettista del proprio staff tecnico. La sentenza prende in considerazione le clausole del bando di gara e del disciplinare di gara sulla qualificazione progettuale dell'appaltatore per la quale la legge 109/94 stabilisce che "l'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando di gara o deve avvalersi di un progettista individuato in sede di offerta o associato".

Nel caso esaminato il bando di gara stabiliva che "le imprese dovranno dichiarare i dati identificativi del progettista di cui intendono avvalersi specificando se appartenente al proprio staff tecnico oppure associato o incaricato". Inoltre si precisava che solo le imprese che non attestate per progettazione e costruzione dovevano indicare o associare per la redazione del progetto esecutivo un ingegnere e un architetto iscritti all'albo professionale qualificati alla realizzazione del progetto esecutivo, con adeguata esperienza professionale nello specifico settore, documentata mediante curriculum vitae. La stazione appaltante aveva escluso un'impresa che aveva prodotto l'attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione e aveva indicato come progettista incaricato della progettazione esecutiva soltanto un ingegnere (e non l'architetto), precisando che si trattava di componente dello staff tecnico dell'impresa. Il Tar, senza preoccuparsi di chiarire se le disposizioni di gara fossero in linea con la legislazione vigente, dichiara quindi illegittima l'esclusione dell'impresa affermando che "come emerge incontrovertibilmente dalle riportate prescrizioni della lex specialis della gara la necessità di indicare un ingegnere e un architetto era prevista solo per i concorrenti privi di adeguata qualificazione per attività di progettazione e costruzione". Viceversa l'impresa esclusa dalla stazione appaltante "non era tenuta ad indicare fra i progettisti un architetto" dal momento che il bando di gara non chiedeva all'impresa attestata SOA per progettazione e costruzione di individuare o associare un progettista (anche se, non del tutto in linea con il bando, il disciplinare prevedeva che tutti "i concorrenti devono, altresì, possedere adeguata qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione e devono avvalersi di, o associarsi con, un ingegnere e un architetto, iscritti all'albo professionale e qualificati").

Davanti alla Corte costituzionale la Legge obiettivo e il d.lgs. 190/02

Il 25 gennaio 2005 la Corte Costituzionale ha iniziato il giudizio di legittimità sulla Legge Obiettivo, sul decreto legislativo 190/02 e sulla legge 166/02 che ha modificato la legge obiettivo. La Corte è stata investita della questione di legittimità a seguito del ricorso presentato al Tar Sicilia sull'approvazione del progetto preliminare del Ponte sullo Stretto di Messina.

Al di là del caso concreto relativo al ponte sullo Stretto, va segnalato come le ripercussioni potrebbero essere rilevanti per tutti i progetti delle infrastrutture di interesse strategico. La principale questione all'esame della Corte costituzionale investe innanzitutto l'art. 1 comma 1 della legge n. 443/2001, l'art.13 della legge n.166/2002 e l'art.1 comma 2 e 3 del Decreto legislativo n.190/2002. Per queste norme la Corte deve valutare se vi siano stati profili di violazione degli articoli 3, 5, 24, 42, 97, 117, 118 e 120 della Carta

costituzionale. L'art. 1 comma 1 della legge n. 443/2001 come modificato dall'art.13 della legge n.166/2002, nonché dall'art. 1 del Decreto legislativo n. 190/2002, comma 2, prevedono che l'approvazione dei progetti delle infrastrutture ed insediamenti di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001 n. 443 avvenga d'intesa tra lo Stato e le Regioni nell'ambito del C.I.P.E. allargato ai presidenti delle regioni e province autonome interessate. A sua volta, il successivo art. 3 del decreto legislativo 20 agosto 2002 n.190 disciplina il procedimento finalizzato all'approvazione del progetto preliminare.



Approvata dal Parlamento la modifica alla legge 241/1990

La legge 11 febbraio 2005 n. 15, modificando la legge 3241/90, ha introdotto, attraverso la semplificazione di alcuni importanti passaggi burocratici, un sensibile snellimento del processo di realizzazione di opere pubbliche. In particolare viene semplificato l'iter della Conferenza dei Servizi, limitandone la durata della Conferenza a 90 giorni (dopo tale scadenza l'amministrazione che propone l'opera potrà decidere anche in senso favorevole alla realizzazione).

Con la nuova Conferenza dei Servizi viene abbandonato il criterio di decisione a maggioranza e le decisioni potranno essere prese "tenendo conto delle opinioni prevalenti". Non verranno pertanto considerati eventuali dissensi numericamente forti appartenenti a piccole realtà locali.

In caso di dissenso delle amministrazioni "sensibili" (Ambiente, Salute, Beni culturali, Interno) si possono avere tre possibilità:

- contrasto di un'amministrazione statale: il conflitto viene portato per la mediazione in sede di Consiglio dei ministri;
- contrasto di un'amministrazione regionale (su opera statale o regionale): la parola spetta alla Conferenza Stato-Regioni;
- contrasto di un ente locale (su opera statale o regionale): a decidere sarà la Conferenza unificata.

Viene inoltre stabilito che per opere in project financing può partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, anche il privato concessionario dell'opera.

